



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI **Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 giugno 2023**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito, "Collegio"), ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto e degli articoli 14 e 60 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione dell'Università degli Studi del Sannio.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 2

Nomina, decadenza, revoca e dimissioni

1. Il Collegio è nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in base ai criteri e alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il Collegio dura in carica quattro anni; il mandato dei componenti può essere rinnovato per una sola volta; il componente effettivo che dovesse, per qualsiasi ragione, cessare dall'incarico nel corso del mandato, viene sostituito per cooptazione dal componente supplente designato dal rispettivo Ministero.
3. Ai componenti del Collegio è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di carica annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni le cui misure sono determinate con delibera dal Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti supplenti subentrano in caso di decesso, rinuncia o decadenza anticipata dei componenti effettivi, restando in carica sino alla scadenza del mandato originario del sostituito e precepiscono, per tale periodo, quanto definito con la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Collegio dei Revisori nei rapporti con gli Organi di governo dell'Ateneo e con l'Amministrazione.
2. Il Presidente convoca le riunioni del Collegio, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
3. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Articolo 4

Convocazione

1. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché della data e del luogo della convocazione, compete al Presidente dell'organo collegiale.
2. La convocazione contiene la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno ed è notificata almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso inferiore, ma almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. È possibile inserire un punto ad integrazione dell'ordine del giorno, all'inizio dell'adunanza purché la decisione sia presa all'unanimità e con la presenza di tutti i componenti dell'organo.



4. La Segreteria Generale dell'Ateneo fornisce ogni utile supporto all'attività del Collegio. In particolare cura:

- ✓ gli adempimenti necessari alla convocazione delle riunioni nonché alla pubblicazione del materiale istruttorio relativo alla riunione sul sistema documentale il cui accesso è riservato ai componenti del Collegio;
- ✓ l'attività *post* riunione, comprese la trasmissione in copia del verbale della seduta al Rettore, al Direttore Generale nonché ai Responsabili degli uffici delle strutture dell'Amministrazione competenti per materia;
- ✓ l'archiviazione e la raccolta dei verbali.

5. Il Collegio allo scopo di esprimere pareri, avvisi e valutazioni sugli atti relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, ha accesso al sistema documentale in cui è pubblicato il materiale istruttorio utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per assumere le decisioni. Della pubblicazione del predetto materiale riceve notifica negli stessi modi dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 5

Modalità di funzionamento

1. Per la validità delle riunioni del Collegio, è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti effettivi. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità di servizio nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età. L'organo, composto da due membri, può deliberare purché deliberi all'unanimità.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Nel verbale sono riportati i motivi del dissenso del componente dissenziente.

3. Il Collegio si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.

4. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, su delega del Presidente, ad atti di ispezione, di verifica e di controllo della gestione economica, patrimoniale, finanziaria. Le ispezioni, le verifiche e i controlli devono essere successivamente portati all'attenzione del Collegio.

5. Al fine dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e in presenza di questioni di speciale complessità, il Collegio può procedere con audizioni dei dirigenti.

6. Delle riunioni vengono redatti appositi verbali. Ogni verbale deve essere firmato da tutti i componenti del Collegio per attestare le decisioni assunte dall'organo collegialmente e dal segretario verbalizzante per attestare quanto accaduto durante la seduta. Il Presidente trasmette il verbale ai competenti organi dell'Ateneo.

Articolo 6

Sede delle riunioni

1. Il Collegio si riunisce per l'espletamento del suo mandato, ordinariamente, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi del Sannio, Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, Benevento.

2. Al fine di garantire la presenza di tutti i componenti, ove la natura degli argomenti trattati o la tipologia di verifiche da effettuare non richiedano la necessaria presenza nella sede dell'Ateneo e qualora, da uno o più membri del collegio, vengano espresse difficoltà lavorative, personali o



logistiche a raggiungere il luogo di convocazione della seduta, ovvero vi siano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o funzionamento dei servizi, il Presidente può disporre che la seduta si svolga in modalità telematica o in modalità mista, in modo che alcuni componenti possa collegarsi da remoto, in modalità telematica, ed altri partecipare in presenza.

3. Con apposito atto regolamentare potranno essere adottate apposite linee guida per l'effettuazione dei collegamenti di cui al comma 2.

Articolo 7 **Norma di rinvio**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo *on line* d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito *web* di Ateneo.